



Ministero per i beni e le attività culturali

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE
DEL VENETO

All Agenzia del demanio
Direzione regionale Veneto
Borgo Pezzana, 1 – Mestre
30174 VENEZIA
PEC: dre_veneto@pce.agenziademanio.it

Allegati : 1

Risposta al foglio del

Servizio *N.*

MIBAC|SR-VEN_UO2|02/07/2019|0005557-P

OGGETTO: DOLCE' (Verona) – Ceraino – Forte Ceraino o Hlawaty, sito sul Monte Pastello, catastalmente distinto al C.F., fogli 36, particella A e 37, particelle B e C; e al C.T., fogli 36, particella A e 37, particelle C – 298 e 326, di proprietà dello Stato in consegna all'Agenzia del demanio – Direzione regionale Veneto – Mestre Venezia – (Declaratoria 16 ottobre 1980) - Autorizzazione all'alienazione di beni appartenenti al demanio culturale dello Stato e degli enti pubblici territoriali, ai sensi dell'art. 57 *bis* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 -
Parere dell'Ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. 13589 del 6 maggio 2016, trasmesso con circolare del Segretariato generale n. 24 dell'8 giugno 2016 (prot. 9306) –
Immobile appartenente ai soggetti di cui all'art. 55, comma primo (demanio culturale dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali).-

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti
e paesaggio per le province di Verona,
Rovigo e Vicenza
VERONA
PEC: mbac-sabap-vr@mailcert.beniculturali.it

All Comune
DOLCE' (Verona)
PEC: info@pec.comunedolce.it

Si trasmette in allegato alla presente il provvedimento in data 1 luglio 2019, con il quale, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, è stata autorizzata la concessione in uso del bene culturale descritto in oggetto.

Al destinatario del presente provvedimento, successivamente al perfezionamento dell'atto di concessione, restano in capo gli obblighi di denuncia di cui all'art. 59 del d.lgs 42/04.

La Soprintendenza resta incaricata dei conseguenti adempimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 55-*bis*, primo comma, secondo periodo, e provvederà alla trascrizione del provvedimento, successivamente all'acquisizione della relata di notifica.-

Il Presidente della Commissione regionale
Sostituto Supplente
(arch. Luigi GIRARDINI)

Il Funzionario incaricato
arch. Michele CASTELLI





Ministero per i beni e le attività culturali

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO

LA COMMISSIONE REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della *performance*”;

VISTO il provvedimento ministeriale 16 ottobre 1980, con il quale il Ministro per i beni culturali e ambientali ha dichiarato, ai sensi dell’art. 822 del codice civile e della legge 1 giugno 1939, n. 1089, l’importante interesse dell’immobile denominato “*Ex Forte Ceraino*”, sito nel comune di Dolcè, provincia di Verona, località Ceraino, catastalmente distinto al foglio II – Sezione G, particella lett. A, di proprietà dello Stato in consegna all’Agenzia del demanio – Direzione regionale Veneto – Mestre Venezia;

VISTO il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. 13589 del 6 maggio 2016, trasmesso con circolare del Segretariato generale n. 24 dell’8 giugno 2016 (prot. 9306);

VISTA la nota prot. 4340 del 15 marzo 2019, pervenuta il 18 marzo 2019, con la quale, ai sensi dell’art. 55 del d.lgs 42/04, il legale rappresentante del soggetto proprietario dell’immobile di cui sopra ha chiesto, al Ministero per i beni e le attività culturali, il rilascio della autorizzazione di cui all’art. 57-*bis* del Codice alla alienazione del suindicato immobile, denominato “*Forte Ceraino o Hlawaty*”, sito nel comune di Dolcè (Verona), catastalmente distinto al C.F., foglio 36, particella A e al foglio 37, particelle B e C; e al C.T., foglio 36, particella A e al foglio 37, particelle C – 298 e 326, corredandola dell’indicazione della destinazione d’uso in atto, del programma degli interventi conservativi necessari, dell’indicazione della destinazione d’uso prevista nonché delle modalità di fruizione pubblica del bene;

VISTO il parere istruttorio nel merito espresso, con la suindicata nota prot. 15802 del 25 giugno 2019, dalla Soprintendenza Archeologia Belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza;

Tutto ciò premesso e richiamato, ai sensi dell’art. 56 del più volte citato d.lgs 42/04

AUTORIZZA

con deliberazione assunta 1 luglio 2019, di cui al pertinente verbale di seduta, l’alienazione dell’immobile denominato “*Forte Ceraino o Hlawaty*”, sito nel comune di Dolcè (Verona), come meglio individuato e descritto nelle premesse del presente provvedimento.

Il bene alienato, ai sensi del comma 3-*sexies* del medesimo articolo 55, non potrà essere assoggettato ad interventi di alcun genere senza che il relativo progetto sia stato preventivamente autorizzato ai sensi dell’art. 21 del più volte citato decreto legislativo 42/04.





Ministero per i beni e le attività culturali

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO

Il trasferimento del bene, ai sensi del comma 3 del più volte citato art. 55, dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e condizioni:

1. *lett. a) prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate* – la conservazione del bene sarà assicurata mediante adeguati provvedimenti restaurativi e manutentivi, con particolare riferimento all'architettura e agli elementi decorativi.
Ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs 42/04 dovrà essere comunicato preventivamente alla Soprintendenza competente ogni eventuale mutamento di destinazione, ai fini di accertarne la compatibilità con il presente provvedimento e con il carattere storico o artistico dell'immobile, escludendo ogni pregiudizio alla sua conservazione.
2. *lett. b) condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso* – le modalità di fruizione pubblica saranno quelle consentite dalle previste destinazioni d'uso servizi/attrezzature pubbliche, turistico-ricettiva dell'immobile.
3. *lett. c) congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta* – si considerano congrui gli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta di autorizzazione ad alienare ed il termine di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di trasferimento, per il loro conseguimento.

La presente autorizzazione ad alienare l'immobile comporta gli effetti di cui al comma 3-*quiquies* dell'art. 55 del più volte citato d.lgs 42/04, restando comunque detto immobile sottoposto a tutte le disposizioni di tutela di cui al titolo primo del medesimo decreto legislativo.

Le suindicate prescrizioni e condizioni saranno riportate nell'atto di alienazione, del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Su richiesta del Soprintendente, esse sono trascritte nei registri immobiliari.

Ai sensi del comma secondo, dell'art. 55-*bis* del d.lgs 42/04, il Soprintendente, qualora verifichi l'inadempimento, da parte dell'acquirente, dell'obbligazione di cui sopra, fermo restando l'esercizio dei poteri di tutela, dà comunicazione delle accertate inadempienze ai fini della risoluzione di diritto dell'atto di trasferimento.

L'atto di trasferimento sarà denunciato alla competente Soprintendenza, nei modi ed entro i termini di cui all'art. 59 del più volte citato d.lgs 42/04.

Sono, inoltre, ammessi proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Venezia, 1 luglio 2019

Il Presidente della Commissione regionale

Sostituto Supplente
arch. Luigi GIRARDINI



2/2

